

4. Quarto motivo: la Banca Centrale Europea ha violato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avendo negato alla ricorrente l'accesso ai documenti su cui detta istituzione si è basata per dichiarare la risoluzione del Banco Popular.

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Quadri di Cardano / Commissione**

**(Causa T-828/17)**

(2018/C 063/25)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spagna) (rappresentanti: avv.ti N. de Montigny e J.-N. Louis)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 28 febbraio 2017, che gli notifica il recupero, con effetto 16 maggio 2014, dell'indennità di dislocazione del 16 % accordatagli e delle spese di trasporto di cui aveva beneficiato, in applicazione dell'articolo 4 dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), durante il periodo di occupazione all'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME);
- all'occorrenza, [annullare] le buste paga come rettificata a seguito della notifica della decisione suddetta;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 85 dello Statuto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, su un errore manifesto di valutazione nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione.

---

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2017 — Coesia/EUIPO (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique di colore rosso)**

**(Causa T-829/17)**

(2018/C 063/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Coesia SpA (Bologna, Italia) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique di colore rosso) — Domanda di registrazione n. 13 681 151

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 settembre 2017 nel procedimento R 1272/2017-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l' EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, letter b) del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2017 — Szentes / Commissione****(Causa T-830/17)**

(2018/C 063/27)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Gyula Szentes (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyses)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 24 febbraio 2017 e, nel caso, l'atto recante rigetto del reclamo del ricorrente del 29 settembre 2017;
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegalità del bando di concorso. Il ricorrente sostiene che l'articolo 6.4 dell'allegato III, che esclude che siano accolte domande di riesame volte a contestare la valutazione effettuata dalla commissione di concorso, è illegale per contrarietà al diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. La decisione impugnata, fondandosi su detta disposizione, sarebbe, di conseguenza, a propria volta illegale.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione. La decisione impugnata si limiterebbe a citare stralci di giurisprudenza e non comunicherebbe l'elenco dei criteri di selezione deciso dalla commissione di concorso prima di intraprendere i lavori di valutazione degli atti di candidatura.
3. Terzo motivo, vertente sullo snaturamento dei fatti e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente critica le modalità con le quali la commissione ha valutato i dati riferiti nell'atto di candidatura.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso. Il ricorrente è dell'avviso che la commissione abbia omesso di mettere in relazione tra loro le varie rubriche dell'atto di candidatura per decidere se il ricorrente soddisfacesse uno dei requisiti di ammissione al concorso.